



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 20

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dott. Marco Poladas

Resp. Istrut.: - Dott. Marcello Fontana

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

OGGETTO:

Nota del Ministero dell'Interno
– Trasmissione telematica dei
certificati di malattia –
Particolari disposizioni per la
Polizia di Stato

FNOMCEO 23/03/11
RGP.0002847 2011
CI. 15.01/13

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno trasmettere la nota inviataci dal Ministero dell'interno inerente alla trasmissione per via telematica dei certificati di malattia e alle particolari disposizioni previste dalla normativa vigente per la Polizia di Stato (All. n. 1).

Con la sopracitata nota il Ministero dell'Interno ha segnalato a questa Federazione "comportamenti difformi" da parte dei medici convenzionati in ordine alla certificazione rilasciata al personale appartenente alla Polizia di Stato.

E' bene subito ribadire che ai sensi della normativa vigente al personale appartenente alla Polizia di Stato deve essere rilasciato esclusivamente **il certificato medico in forma cartacea, con prognosi e diagnosi. I medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale nel caso di specie, quindi, non debbono inviare il certificato per via telematica.**

Come è noto, infatti, l'art. 55-septies del D.Lgs. 165/01, introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. 150/09 recante "Controlli sulle assenze", dispone che in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione

del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.

La normativa inerente ai certificati di malattia sopraccitata è stata estesa ai sensi dell'art. 25 della legge 183/10 anche ai dipendenti dei datori di lavoro privati al fine di uniformare il regime legale del rilascio e della trasmissione dei certificati in caso di assenza per malattia.

Restano escluse dal campo di applicazione di tali disposizione il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del D.Lgs. 165/01 (magistrati, avvocati dello Stato, professori universitari, personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale delle carriere diplomatiche e prefettizie e le altre categorie che ai sensi del citato art. 3 sono disciplinate dai propri ordinamenti). Per queste categorie i medici compilano i certificati ancora nella forma cartacea e le amministrazioni accettano i relativi documenti nella stessa forma con le consuete modalità di produzione o trasmissione da parte del dipendente interessato.

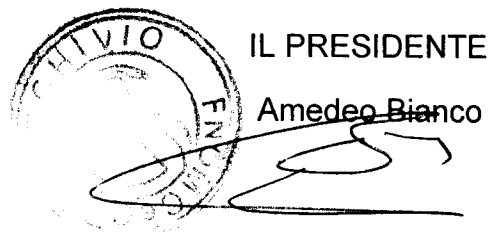
Inoltre il Ministero dell'Interno nella nota allegata pone in evidenza la previsione di cui all'art. 61 del DPR n. 782 del 1985 che *dispone che* "il personale della Polizia di Stato che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva notizia telefonica al capo dell'ufficio, reparto o istituto da cui dipende, trasmettendo, nel più breve tempo possibile, **il certificato medico da cui risulti la diagnosi e la prognosi**".

Ciò detto, nell'invitare tutti gli Ordini provinciali a dare nell'ambito della propria competenza territoriale la massima diffusione alla nota del Ministero dell'Interno, è parere di questa Federazione che problemi di difformità sul territorio nazionale in ordine alla fattispecie indicata in oggetto non derivino da una errata interpretazione della legge da parte dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, ma nella gran parte dei casi dalla mancata richiesta del certificato medico cartaceo da parte dei dipendenti sopraccitati esclusi dal campo di applicazione della nuova normativa.

Cordiali saluti

All. n. 1

IL PRESIDENTE
Amedeo Bianco





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DI SANITA'

Prot. nr.850/A CM - 1196

Roma, 1-3-2011

OGGETTO: Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia.
Particolari disposizioni per la Polizia di Stato.

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE
DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI
Piazza Cola di Rienzo 80/A

00192 ROMA

e per conoscenza

ALLA SEGRETERIA DEL
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEDE

Come è noto il Dipartimento della Funzione Pubblica con la Circolare n. 2 del 28 settembre 2010, nel fornire indicazioni operative relativamente all'avvio del sistema di trasmissione telematica dei certificati di malattia, ha precisato che la applicabilità dell'articolo 55 septies del DLgs 165/01, introdotto dall'articolo 69 del DLgs 27 ottobre 2009, n. 150, riguarda il personale ad ordinamento privatistico e che pertanto la norma non riguarda direttamente il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto (magistrati e avvocati dello stato, professori universitari, personale appartenente alle forze armate e di polizia, corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale delle carriere diplomatica e prefettizia, categorie che, ai sensi del menzionato articolo 3 sono disciplinate dai propri ordinamenti), per il quale rimane vigente la tradizionale modalità cartacea.

Tanto premesso, numerosi uffici di questa Amministrazione, preposti alla trattazione delle assenze per malattia, segnalano comportamenti diffusi, dalle disposizioni contenute nella predetta Circolare, da parte di medici convenzionati con il SSN, i quali, anche in presenza di esplicita richiesta dei loro assistiti appartenenti alla Polizia di Stato, adottano la procedura di trasmissione telematica, rilasciando, come previsto per altre categorie di lavoratori, esclusivamente il modulo a stampa, costituente ricevuta di trasmissione, privo di firma e timbro e, talora, anche di diagnosi.

R R

In proposito, si rappresenta che, per il personale della Polizia di Stato, tali documenti non possono essere accettati per la giustificazione della assenza per malattia, stante l'obbligo che la certificazione medica riporti l'indicazione di diagnosi e prognosi come previsto dall'articolo 61 del DPR 28 ottobre 1985, n. 782 e dalle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" emanate dalla competente Autorità Garante in data 14.06 2007.

In relazione a quanto sopra, si richiede un cortese intervento di codesta Federazione affinché, attraverso le modalità di comunicazione ritenute più idonee, sensibilizzi gli iscritti agli Ordini provinciali ad attenersi alle direttive della succitata Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica rilasciando ai propri assistiti, appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, le certificazioni di malattia nella tradizionale forma cartacea.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
G. CUOMO

